



REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE VALDERA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.6 del 18.05.2016

In vigore dal 8 giugno 2016

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE VALDERA

INDICE GENERALE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

- ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 2 – FINALITA' GENERALI DEL SISTEMA
- ART. 3 – GOVERNO DEL SISTEMA
- ART. 4 – GLI ATTORI COINVOLTI
- ART. 5 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE
- ART. 6 – FORME DI PUBBLICITA'

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI.

- ART. 7 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 8 – CLASSIFICAZIONE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
- ART. 9 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA
- ART. 10 – ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI
- ART. 11 – SERVIZIO DI REFEZIONE
- ART. 12 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI
- ART. 13 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA ED I SOGGETTI PRIVATI: LE CONVENZIONI
- ART. 14 – COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DELL'UNIONE E CONSULTA DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DEL SISTEMA INTEGRATO
- ART. 15 – ORGANISMI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE
- ART. 16 - PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO
- ART. 17 – PERSONALE DEI SERVIZI
- ART. 18 – FORMAZIONE PERMANENTE
- ART. 19 – TITOLI DI STUDIO
- ART. 20 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
- ART. 21 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 22- ACCREDITAMENTO

ART. 23 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, SANZIONI

TITOLO II – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI – INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 24 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

ART. 25 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART. 26 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

ART. 27 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 28 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART. 29 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE D'ISCRIZIONE

ART. 30 – GRADUATORIE D'ACCESSO

ART. 31 – FREQUENZA

ART. 32 – RETTE

ART. 33 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI

ART. 34 – BUONI SERVIZIO

ART. 35 – RICORSI

ART. 36– NORMA FINALE

PREAMBOLO

I Comuni dell'Unione Valdera riconoscono nel sistema territoriale integrato dei servizi per l'infanzia uno strumento essenziale per la piena realizzazione della società della conoscenza indicata dall'Unione Europea nell'ambito della strategia di Lisbona.

Il regolamento si compone di una sezione generale -*Caratteristiche generali del sistema locale per il diritto all'apprendimento*- e di una sezione specifica - *Servizi educativi per l'infanzia*- al cui interno il Titolo I si rivolge più agli operatori interni (comuni, gestori dei servizi, ...) e il Titolo II è più diretto all'utenza dei servizi.

Oggetto del presente Regolamento sono le funzioni comunali, svolte in forma associata, di servizi per l'infanzia, come espresso all'art. 6, comma 1., lettera b. dello Statuto dell'Unione.

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

ART. 1 –QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

- ✓ la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
- ✓ il Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
- ✓ gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- ✓ la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
- ✓ la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013.

2. Al centro del sistema dei servizi per l'infanzia vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità. L'organizzazione locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione.

ART. 2 – FINALITA' GENERALI DEL SISTEMA

Ogni Comune riconosce l'importanza di condividere, con i Comuni appartenenti all'Unione Valdera, le regole informatrici del sistema locale per i servizi all'infanzia, in funzione di :

1. assicurare adeguate opportunità educative e formative fin dai primi mesi di vita delle persone perché possano soddisfare le proprie aspirazioni e sviluppare le proprie potenzialità individuali;
2. sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;
3. coordinare e raccordare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini dell'area eguali sistemi di accesso e quote omogenee di contribuzione al costo del servizio;
4. assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte;
5. garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti;
6. valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

ART. 3 – GOVERNO DEL SISTEMA

1. L'Unione Valdera si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.
2. Il sistema di governance si sostanzia in un patto sottoscritto con tutte le organizzazioni interessate che definisce:
 - a) un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione
 - b) la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi
 - c) metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti
 - d) la valutazione partecipata dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.
3. L'Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.
4. L'Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

ART. 4 – GLI ATTORI COINVOLTI

1. Il sistema locale si caratterizza come sistema aperto, al quale è possibile accedere e partecipare mediante semplice manifestazione di volontà ed accettazione delle regole comuni, fissate in specifici atti di adesione.
2. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi tutte le agenzie educative presenti sul territorio, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche, agenzie formative, biblioteche, centri di documentazione, servizi informagiovani, associazioni socio-culturali ed ogni altra organizzazione nella quale vengano sviluppati percorsi di apprendimento per le persone interessate.

ART. 5 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i comuni appartenenti all'Unione Valdera e sono pertanto applicabili uniformemente ai cittadini residenti nel territorio dell'Unione Valdera.
2. Ogni comune può regolamentare specifiche situazioni, che riguardano in particolare il proprio territorio, purché non in contrasto con il presente regolamento.
3. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Valdera.
4. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere, e richiedere all'Unione, standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune.
2. Le diverse sezioni del regolamento sono resi disponibili agli utenti dei servizi, anche per estratto, in occasione delle iscrizioni ad attività educative, formative o scolastiche.
3. Al fine di regolare, semplificare e rendere trasparenti i rapporti tra i servizi e gli utenti l'Unione Valdera elabora e approva la Carta dei servizi educativi per la prima infanzia, che sarà messa a disposizione della cittadinanza sia in formato cartaceo che elettronico.

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 7 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro", e del suo nuovo Regolamento di attuazione approvato con DPGR N. 41/r/2013 disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valdera, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 2 del Regolamento di attuazione della suddetta legge, e consistono in:

- a. Nido d'infanzia
- b. Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - b.1.1.spazio gioco
 - b.1.2.centro per bambini e famiglie
 - b.1.3.servizio educativo in contesto domiciliare
- c. Centro educativo integrato zerosei

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

3. I servizi ludico-ricreativi di cui al comma 2 possono essere autorizzati al funzionamento in seguito alla presentazione di SCIA o titolo autorizzativo (nel caso di valutazione di pubblica sicurezza) su apposita modulistica predisposta dal servizio SUAP e servizi alle imprese, consultabile e scaricabile sul sito www.suapvaldera.it. Il funzionamento di tali servizi non prevede, in nessun caso, l'attività di custodia dei bambini di età inferiore ai 36 mesi; questi potranno usufruire del servizio solo con la presenza costante di un genitore o di un adulto accompagnatore, oppure essere accolti nelle tipologie di servizio previste dal presente articolo, comma 1.

4. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi di cui al presente articolo comma 1, i quali possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:

- a. Titolarietà e gestione diretta da parte dei comuni o loro forme associate
- b. Titolarietà pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
- c. Titolarietà e gestione privata

ART. 9 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica, a gestione diretta e indiretta, e di quelli a titolarità e gestione privata accreditati.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

3. L'Unione Valdera esercita le funzioni comunali di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per l'infanzia attivi sul proprio territorio; annualmente, programma e progetta interventi educativi sul territorio attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale – PEZ Infanzia, i Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa o altri bandi eventualmente pubblicati o risorse pubbliche messe a disposizione per la promozione di azioni a favore dei servizi per l'infanzia; inoltre, integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di :

- indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
- i criteri di accesso ai servizi educativi ed il relativo bando di iscrizione
- il controvalore dei buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, sulla base delle risorse disponibili;
- iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
- definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

ART. 10 – ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI

1. L'Unione Valdera istituisce l'elenco degli Educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 41/r/2013.
2. L'Unione Valdera, in collaborazione con il CRED Valdera e il Coordinamento Pedagogico dell'Unione, organizza e gestisce la formazione di base obbligatoria per l'iscrizione all'elenco, di norma ogni due anni, cura l'eventuale inserimento in tirocinio degli educatori presso i nidi d'infanzia della zona, e ne segue la formazione in servizio.
3. L'iscrizione all'elenco degli educatori è funzionale al sistema territoriale di controllo e valutazione della qualità educativa, ma non autorizza l'avvio di un'attività di servizio per l'infanzia, di qualunque tipo, per la quale è invece necessario inoltrare all'Unione Valdera domanda di autorizzazione, così come definito all'articolo 19 del presente regolamento.

ART. 11 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui viene attuato un orario protratto al pomeriggio senza interruzioni, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale;
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente, la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

ART. 12 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

2. L'Unione Valdera promuove l'applicazione delle linee guida igienico-sanitarie per i servizi alla prima infanzia, predisposte d'intesa con il competente servizio dell'Azienda USL e con i Pediatri del territorio e approvate con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 82 del 6.09.2013, anche da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART. 13 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA E I SOGGETTI PRIVATI: LE CONVENZIONI

1. L'Unione Valdera, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, possono stipulare rapporti convenzionali con i soggetti privati attivi sul territorio, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato al comune dove ha sede il servizio;

b) il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;

c) gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;

d) le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;

e) i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;

f) ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

3. Nel caso di convenzioni che prevedano l'acquisto di un numero definito di posti in nidi privati accreditati, qualora si rendano disponibili posti oltre il numero massimo previsto, si provvederà a scorrere le graduatorie nell'ordine e secondo i criteri stabiliti annualmente dall'organo competente per l'assegnazione dei suddetti posti alla tariffa applicata autonomamente dal nido privato; rimarranno in ogni caso tutelati i punteggi, con i relativi vantaggi acquisiti, di coloro che rinunciassero all'offerta "privata".

ART.14 - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO UNITARIO E CONSULTA DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DEL SISTEMA INTEGRATO

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione dell'Unione Valdera assicura il coordinamento gestionale e pedagogico della rete dei servizi educativi per l'infanzia comunali e privati accreditati del proprio territorio istituendo il "Coordinamento Pedagogico unitario della Valdera" (C.P.U.).

2. Il C.P.U., in sinergia con il CRED Valdera e con il concorso dei responsabili dei servizi educativi a titolarità pubblica operanti sul territorio, garantisce il raccordo tra servizi pubblici e privati del territorio, opera per promuovere uno stile educativo del nido d'infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (nidi, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.

3. In coerenza con le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale individuate dal Regolamento regionale n. 41/r/2013 all'articolo 7, il C.P.U. svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;

- b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari dell'Unione;
- c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare; in particolare il sostegno alla genitorialità si concretizzerà attraverso iniziative finalizzate ad una maggiore consapevolezza di ruolo nell'educazione primaria dei figli, come incontri a tema, laboratori con i genitori, educazione familiare;
- e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, applicando criteri condivisi e approvati dalla Giunta dell'Unione;
- f) realizzazione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, di piani pluriennali per la formazione/aggiornamento professionale per tutti gli operatori dei servizi educativi, compreso gli scambi e confronti di esperienze tra i servizi presenti nel sistema locale ed i percorsi congiunti tra educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia per sostenere la continuità educativa zero-sei;
- g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- h) raccordo con la USL locale per tutti gli ambiti di competenza;
- i) promozione e sostegno dei soggetti gestori del servizio educativo perché elaborino il proprio progetto pedagogico e progetto educativo secondo l'indirizzo unitario della zona in conformità con le linee guida della Regione Toscana; verifica nei servizi privati autorizzati e accreditati delle modalità di gestione dei servizi corrispondenti ai parametri dell'accreditamento, attivando se necessario azioni di tutoraggio;
- j) realizzazione iniziative ed eventi rivolti a tutta la popolazione finalizzati alla crescita della cultura dell'infanzia e delle buone prassi genitoriali.

4. La composizione del C.P.U. è determinata e, ove occorra, revocata dal Dirigente dell'Area Servizi sociali ed educativi dell'Unione Valdera, sentito l'Esecutivo di settore.

5. Agli incontri del C.P.U. sono invitati a partecipare per almeno due incontri l'anno i rappresentanti dei gestori dei nidi pubblici e privati nel numero di tre dei quali n. 2 pubblici e n. 1 privati individuati a rotazione.

6. Il C.P.U. assicura la presenza periodica nelle strutture per la prima infanzia appartenenti al sistema integrato e partecipa alla commissione tecnica multi-professionale che sarà istituita dalla Conferenza Educativa Zonale per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi a titolarità privata.

7. Il C.P.U. prevede e organizza almeno due incontri l'anno con tutti i referenti dei servizi attivi sul territorio, al fine di monitorare il proprio operato e di recepire istanze, proposte e suggerimenti.

8. Al fine di garantire la rappresentatività dei titolari dei gestori dei nidi pubblici e privati, è istituita la "consulta dei coordinatori pedagogici del sistema integrato".

ART.15 – ORGANISMI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

1. Al fine di garantire coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi la Conferenza Educativa della Valdera istituirà i seguenti organismi zonali:

- a. il Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale dei servizi educativi; a questo saranno assegnate le funzioni individuate dal Regolamento regionale n. 41/r/2013 all'articolo 2, prevedendo almeno due incontri all'anno con tutti i coordinatori dei servizi attivi sul territorio.

b. la Commissione Zonale Multi-professionale; questa realizzerà l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento, con le modalità che saranno definite dalla Conferenza Educativa di zona.

2. La composizione del Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale e della Commissione Zonale Multi-professionale sarà definita con apposita deliberazione della Conferenza Educativa Valdera, in coerenza con l'art. 8 del Regolamento regionale n. 41/r/2013 e con le linee guida regionali relative alla programmazione territoriale integrata.

ART. 16 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.

2. Le finalità del progetto pedagogico si esprimono in sintonia con le indicazioni previste dalla Regione Toscana nonché dell'art. 8 del presente regolamento.

3. Il progetto pedagogico

descrive

- il contesto che accoglie il servizio
- i tratti storici che lo caratterizzano

espone

- la cornice teorica di riferimento
- l'idea di bambino
- il ruolo degli educatori
- l'organizzazione dell'ambiente

esplicita

- la relazione con le famiglie
- le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio.

4. Il progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente, è realizzato (in linea con la normativa regionale vigente) dal gruppo degli educatori del servizio. L'aggiornamento annuale deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno e il documento deve essere consegnato al C.P.U. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico; in esso sono definiti :

A) L'assetto educativo e organizzativo del servizio:

- a) Tempi di funzionamento: Calendario e Orario
- b) Procedure, modi e tempi per l'iscrizione e la frequenza
- c) Organizzazione dell'ambiente
- d) Organizzazione del personale e dei gruppi dei bambini
- e) Identità, ruolo e turni del personale educativo e ausiliario
- f) Servizio pranzo e tabelle dietetiche

B. Gli elementi costitutivi della programmazione educativa:

a) Organizzazione della giornata educativa:

- Le esperienze di piccolo gruppo
- I tempi di cura e le routines
- Il gioco libero
- Le attività strutturate

- b) Il lavoro di gruppo degli educatori:
- Organizzazione del tempo di lavoro non frontale
 - Impiego, tempi e modalità d'uso degli strumenti di osservazione e documentazione
 - La formazione permanente e il coordinamento pedagogico
- c) Le modalità previste per la partecipazione attiva delle famiglie:
- Tempi e modi dell'ambientamento
 - Riunioni
 - Colloqui
 - Condivisione e consegna della documentazione individuale
 - Laboratori
 - Feste, uscite e altre attività ed iniziative
 - Modalità di promozione ed avvicinamento delle famiglie utenti ai percorsi di sostegno alla genitorialità previsti dall'Unione Valdera, dal CRED Valdera e dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione
 - Modalità di attuazione degli organismi di partecipazione
- d) Raccordi con le altre istituzioni educative presenti sul territorio: Istituti scolastici, servizi sociali e sanitari- servizi sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 17 – PERSONALE DEI SERVIZI

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del Coordinamento gestionale e pedagogico dell'Unione Valdera per l'attuazione del progetto educativo.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
4. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8% del complessivo tempo di lavoro individuale.
5. L'impiego di tale tempo di lavoro sarà oggetto di rendicontazione attraverso la compilazione di una sintetica scheda di lavoro.

ART. 18 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia nella zona è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi annuali e pluriennali di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per l'attività non frontale.
3. Il soggetto gestore è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento Pedagogico unitario di zona ed ogni educatore è obbligato per almeno 20 ore annuali. Il non completamento delle ore previste comporta l'applicazione di sanzioni a carico del soggetto gestore fino alla perdita dell'accreditamento.

ART. 19 TITOLI DI STUDIO

Gli educatori, il personale ausiliario e il coordinatore pedagogico devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013 così come modificato ed integrato con Decreto G.R. n. 33/R del 20.06.2014).

ART. 20 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

1. L'Unione Valdera assicura il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie operanti sul territorio della Valdera che abbiano sottoscritto la convenzione di adesione al sistema pubblico dell'offerta.
2. Il sostegno può realizzarsi attraverso contributi assegnati alle famiglie, finalizzati a ridurre il costo di iscrizione e frequenza.
3. In caso di bambini residenti nei comuni dell'Unione Valdera, ma frequentanti una scuola non firmataria della convenzione di adesione al sistema pubblico dell'offerta sottoscritta con l'Unione Valdera, potrà essere estesa la concessione del buono servizio comunale, previo accordo del Comune di residenza del bambino con la scuola interessata e solo se nelle scuole pubbliche o nelle private paritarie firmatarie della convenzione con sede nel comune di residenza del bambino non ci sono posti disponibili.
4. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni l'Unione Valdera promuove iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia.

ART.21 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per l'infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche alla situazione.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) corrispondenza delle caratteristiche e destinazioni degli edifici a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/r/2013, Titolo I, Capo V;
 - b) corrispondenza delle caratteristiche generali, funzionali e di qualità dei servizi a quelle descritte dal Regolamento Regionale n. 41/r/2013, Titolo I, Capo II;
 - c) rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n. 41/r/2013 per ogni tipologia di servizio;
 - d) corrispondenza dei titoli di studio e requisiti di onorabilità degli operatori assegnati al servizio – educatore e operatore ausiliario - alle previsioni dal Regolamento Regionale n. 41/r/2013, Titolo I, Capo III, e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - e) ottemperanza alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare.
 - f) Elaborazione di un progetto pedagogico e di un progetto educativo, con le caratteristiche descritte all'articolo 16.
3. Per l'autorizzazione al funzionamento dei Centri educativi integrati zerosei, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è requisito indispensabile il possesso, da parte di almeno un operatore, di uno dei titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento nelle scuole d'infanzia non statali paritarie (come da regolamento regionale):

- diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola dell'infanzia (art. 6 L. 169/2008)
 - diploma quadriennale di Istituto Magistrale, solo se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
 - diploma nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, solo se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
- Ulteriori requisiti relativi alla ricettività e ai rapporti numerici operatore/bambini saranno definiti e resi pubblici dalla Commissione Multi-professionale di zona.

4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento contenente le informazioni di cui al precedente comma 2, utilizzando la modulistica consultabile e scaricabile dal sito web www.suapvaldera.it. Il servizio SUAP - servizi alle imprese, verificata la regolarità formale della richiesta, attiverà i controlli endoprocedimentali su quanto dichiarato e prodotto.

5. Nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa la Conferenza Educativa della Valdera si attiverà per costituire una Commissione tecnica multi-professionale di zona per la verifica dei requisiti necessari per l'autorizzazione. Ultimata l'istruttoria della pratica entro i termini previsti dalla normativa regionale, qualora questa abbia esito favorevole il servizio SUAP - servizi alle imprese rilascerà l'autorizzazione al funzionamento.

6. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al servizio SUAP al fine di una sua valutazione.

7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione.

8. Sul sito web www.suapvaldera.it è consultabile e scaricabile sia la modulistica per l'inoltro della domanda di autorizzazione, che lo schema del relativo procedimento, in ogni sua singola fattispecie.

ART. 22- ACCREDITAMENTO

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento hanno facoltà di richiedere, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'accreditamento del servizio. A questo scopo si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito positivo, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- a. possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei relativi requisiti;
- b. accettazione degli indirizzi educativi e gestionali contenuti nel presente regolamento
- c. presenza di un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 20 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento organizzati e promossi dal coordinamento pedagogico unitario di zona per almeno 20 ore annuali;
- d. attuazione delle funzioni e delle attività di direzione gestionale e coordinamento pedagogico del servizio, come previste dall'articolo 6 del Regolamento Regionale 41/r/2013;
- e. disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi delle rete zonale della Valdera al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;

- f. conformità ai requisiti di qualità definiti in ambito zonale e disponibilità all'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- g. disponibilità dichiarata all'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico, anche in soprannumero temporaneo rispetto agli standard qualitativi adottati;
- h. articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità all'interno della struttura;
- i. nei servizi in cui sia previsto un servizio di mensa, adozione di una specifica dieta alimentare, sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico;
- j. applicazione di un orario lavorativo frontale degli educatori non superiore a sette ore giornaliere.

3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può richiedere l'accreditamento all'Unione Valdera, utilizzando la modulistica—scaricabile dal sito web www.suapvaldera.it

4. L'accreditamento viene rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

5. Per le strutture di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, quest'ultimo può essere rilasciato entro sessanta giorni, in via provvisoria, anche prima della verifica materiale di tutte le condizioni autodichiarate. L'accreditamento provvisorio ha validità di 6 mesi e può essere convertito in provvedimento definitivo entro tale periodo, sempreché ne ricorrano le condizioni.

6. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta.

7. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al servizio SUAP al fine di una sua valutazione.

8. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposto a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento.

9. Nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa la Conferenza Educativa di Zona si attiverà per costituire una Commissione multi-professionale di zona per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento.

10. I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per l'infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento richiesti ai titolari privati; per la verifica dei requisiti dei servizi a titolarità pubblica la Commissione multi-professionale zonale opererà con le stesse modalità utilizzate per il procedimento di accreditamento, rimettendo gli esiti al responsabile dei servizi educativi del Comune sede del servizio.

ART. 23 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, SANZIONI

1. L'Unione Valdera vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul territorio della Valdera, mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio.

2. Il Coordinamento Pedagogico dell'Unione, in collaborazione con la Commissione multi-professionale di zona, programma annualmente sia le ispezioni occasionali per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, sia le visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi.

3. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento o della convenzione si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, all'applicazione di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Le sanzioni, relative alle violazioni di quanto espresso nel presente regolamento, variano da un minimo di € 200 ad un massimo di € 600 in relazione alla gravità ed alla reiterazione della violazione rilevata.

5. L'Unione, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. Qualora l'Unione accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 24 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 25 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, l'Unione dei Comuni si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- innovazione e sperimentazione;
- continuità educativa;
- massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- omogenea qualità dell'offerta;
- risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART. 26 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. L'Unione dei comuni della Valdera garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:

- a) favorire l'accesso ai servizi;
- b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dall'Unione Valdera.

3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

4. L'unione Valdera, attraverso i suoi uffici di back office e di front office, garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi, con le modalità specificate nel "Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso ai documenti amministrativi" consultabile e scaricabile dal sito web dell'Unione www.unione.valdera.pi.it nella sezione Documentazione/regolamenti.

ART. 27 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.

2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.

5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. L'Unione dei comuni coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 28 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, tutti i bambini in età utile, residenti nel Comune dove ha sede la struttura.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; pertanto la richiesta di residenza deve essere stata presentata al più tardi il giorno di apertura del bando di iscrizione. In caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la possibilità di segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.
4. Per "bambini in età utile" si intendono bambini già nati, che non abbiano maturato il diritto all'accesso alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo per cui si fa richiesta. Il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l'ammissione alla frequenza, che entro il 15 ottobre non abbia ancora compiuto l'età prevista dall'autorizzazione al funzionamento della struttura scelta e assegnata (tre, sei otto mesi per i nidi dove sono presenti le sezioni lattanti, dodici mesi per gli altri), rimane collocato in lista d'attesa, e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui si renda disponibile alla frequenza un posto nella struttura.
5. Fintantoché non vengano ripartiti tra tutti gli enti aderenti all'Unione i costi relativi ai servizi all'infanzia, il comune che abbia realizzato e che sostenga i costi di gestione di una propria struttura per l'infanzia può riservare quote di posti ai propri residenti anche oltre il termine del 15 ottobre.
6. Bambini residenti in un comune non facente parte dell'Unione Valdera, se ammessi alla frequenza di un nido pubblico, sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dall'organo competente; il Comune di residenza del bambino è tenuto a corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per le riduzioni spettanti all'utente in base al parametro ISEE e all'orario di frequenza e/o per il sostegno a situazioni di disabilità.

ART. 29 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. L'Unione Valdera provvede contestualmente a dare pubblicità a tutti i servizi offerti dalle strutture inserite nel sistema integrato pubblico privato nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. I bandi contengono informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento sui criteri e modalità per l'ammissione, sulle procedure di iscrizione ed il relativo calendario.
3. Le domande di iscrizione devono essere inoltrate on line. L'Unione Valdera fornirà le adeguate informazioni per la compilazione della domanda.

4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nel mese di aprile, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande per accedere alla frequenza dei servizi pubblici e privati accreditati pervengono al Comune dell'Unione Valdera dove ha sede la struttura prescelta, anche se presentate fuori dal periodo di apertura del bando, e confluiscono nella graduatoria unica redatta dall'Unione Valdera.

ART. 30 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta dall'Unione Valdera una graduatoria per singola struttura, sulla base degli accertamenti condotti dai singoli Comuni, garantendo comunque la trasparenza della procedura.
2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l'ammissione al servizio è quella composta da residenti nel Comune in cui ha sede la struttura considerata. Per i non residenti, verranno stilate due graduatorie separate, una relativa all'Unione Valdera ed un'altra per le eventuali domande provenienti da fuori Unione, alle quali attingere solo in caso di esaurimento della lista d'attesa dei residenti, incluse le domande pervenute successivamente alla chiusura del bando. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi determinati annualmente prima dell'apertura del bando, e resi pubblici contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi, coerenti con i principi generali espressi dal Regolamento regionale 41/r/2013 all'articolo 10.
3. In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibile solo l'ammissione alla frequenza della fascia oraria minima prevista dalla struttura. In caso di un solo genitore occupato (e l'altro presente) il servizio può, in relazione ad esigenze organizzative, assegnare orari di frequenza ridotti rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.
4. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
5. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui all'art. 29 del presente regolamento, verranno valutate con gli stessi criteri approvati con il bando annuale, e saranno quindi incluse in un elenco dinamico, (per ogni singolo nido e sezioni ove presenti) articolato in tre sezioni (residenti nel comune, residenti in Valdera, altri), separato e comunque successivo alla lista d'attesa risultante dalle domande presentate nel bando. Tale elenco viene denominato "Lista d'attesa fuori bando" e man mano che si rendono disponibili dei posti nelle strutture, viene disposta l'ammissione con precedenza assoluta per i residenti nel comune e, in mancanza, con precedenza per i residenti nella Valdera.

ART. 31 – FREQUENZA

1. Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
2. Alla comunicazione della ammissione alla frequenza deve seguire in tempi brevi (massimo 5 giorni) l'accettazione del posto scritta da parte della famiglia, dell'orario assegnato e della data di inserimento

prevista. La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento da parte del funzionario responsabile dell'Unione Valdera. Analogamente a chi, pur corrispondendo la retta adeguata, non usufruisce di una fascia oraria lunga per un periodo superiore a 45 giorni solari continuativi, l'ente gestore del servizio può assegnare la fascia oraria ridotta rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.

3. L'accettazione del posto in una struttura del sistema comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria relativa alle eventuali altre strutture scelte al momento della domanda. La rinuncia al posto offerto in una delle strutture del sistema comporta la cancellazione dalle liste d'attesa della struttura offerta e da quelle scelte con priorità inferiore, mentre è salvaguardato il diritto a rimanere in lista d'attesa nelle strutture scelte con priorità maggiore.
4. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritta e protocollata da uno dei comuni della Valdera, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale buono servizio erogato, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio.
5. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi, sono previsti inserimenti singoli, o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, di norma non oltre il 10 aprile.
6. Dal mese di aprile non possono essere prese in considerazione né riduzioni di orario né ritiri anticipati; In caso contrario l'utente dovrà corrispondere la quota mensile corrispondente alla fascia oraria scelta all'inizio della frequenza, fino alla fine dell'anno educativo (giugno), fatto salvo ricorrano le condizioni previste all'art. 31 comma 1, lettera c).
7. All'inizio di ogni anno educativo l'ente gestore deve comunicare alle famiglie le modalità di frequenza relative al mese di luglio, entro dicembre l'organo competente dell'Unione dei comuni dovrà comunicare ai gestori le decisioni in merito all'erogazione dei buoni servizio per il mese di luglio.
8. Per i mesi di luglio e agosto i gestori dei servizi per l'infanzia del sistema integrato della Valdera che rilevino un significativo calo delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti il nido, possono progettare e realizzare attività integrative al nido d'infanzia, con le caratteristiche del Centro Educativo Integrato Zerosei; l'iscrizione e la frequenza al servizio sarà quindi consentita, senza prevedere l'erogazione di nessun tipo di buono servizio e limitatamente a questi mesi estivi, anche a bambini non iscritti al nido, di età compresa tra 18 mesi e i 6 anni. Il relativo progetto educativo e organizzativo deve essere presentato al Coordinamento Pedagogico dell'Unione entro il 20 maggio per la sua valutazione.
9. Per consentire l'inserimento di bambini con bisogni educativi speciali, sia ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, che valutati dal Coordinamento Pedagogico, l'Unione dispone l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata. In coerenza con la logica di solidarietà tra i comuni sarà previsto un fondo di zona dedicato a questo intervento.
10. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.
11. Nei nidi d'infanzia è consentita la permanenza per un ulteriore anno educativo, oltre il terzo anno di età, ai bambini che presentano un ritardo nello sviluppo psico-fisico ai sensi della L. 104/1992 o bisogni educativi speciali valutati dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione.

12. I nidi d'infanzia autorizzati e accreditati del sistema integrato pubblico privato della Valdera, effettuano un orario di apertura giornaliera, a partire dalla mattina, compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici. Ogni servizio deve prevedere l'erogazione del pranzo e deve offrire la possibilità di modalità di iscrizione e frequenza diversificate. L'orario di frequenza viene calcolato a partire dall'effettivo orario di ingresso del bambino al nido, e fino all'orario di uscita tra quelli consentiti dal progetto educativo. L'orario di ingresso e di uscita devono essere dichiarati dal genitore e mantenuti costanti per tutto l'anno educativo. Le fasce di frequenza previste sono le seguenti:

- FASCIA ORARIA 1: fino a 4 ore, questa fascia di frequenza può essere comprensiva del pasto.
- FASCIA ORARIA 2: da 4 al 6 ore, questa fascia non comprende il riposo
- FASCIA ORARIA 3: da 6 a 9 ore, questa fascia comprende il pasto e il riposo.
- FASCIA ORARIA 4: fino a 10 ore, questa fascia è particolarmente riservata ai bambini i cui genitori effettuano un orario di lavoro prolungato nel pomeriggio.

L'orario di ingresso al nido non potrà essere successivo alle ore 9,30 e l'orario di uscita non potrà essere posteriore all'orario di chiusura stabilito dal nido prescelto.

ART. 32 – RETTE

1. Per i servizi a titolarità pubblica ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una retta mensile sulla base del sistema tariffario approvato annualmente dall'Organo competente, orientato a criteri di equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.
2. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, possibilmente entro l'apertura del bando annuale, ma improrogabilmente prima dell'inizio dell'anno educativo, determinerà le rette mensili differenziate, gli eventuali parametri per l'esenzione totale, nonché l'importo dei buoni servizio, eventuali tariffe agevolate per i fratelli frequentanti lo stesso servizio nello stesso anno educativo, o per altre condizioni oggettive dichiarate. L'istruttoria e la predisposizione degli atti relativi alla gestione dei buoni servizio è competenza dell'Unione Valdera sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta dell'Unione.
3. L'importo della retta, determinata annualmente dal Servizio di competenza con apposito procedimento, tiene conto dell'ISEE per minorenni relativo all'anno per il quale si richiede l'iscrizione al nido e dell'orario giornaliero assegnato, suddiviso nelle seguenti fasce:
 - FASCIA 1: fino a 4 ore
 - FASCIA 2: da 4 a 6 ore
 - FASCIA 3: da 6 a 9 ore
 - FASCIA 4: da 9 a 10 ore
4. Il presente regolamento fa riferimento alla normativa vigente in materia di ISEE (DPCM 159/2013) nonché al "Regolamento ISEE per i servizi scolastici e socio-educativi" dell'Unione Valdera.
5. I prezzi dei servizi privati, autorizzati, accreditati e ed eventualmente convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio/acquisto posti convenzionati da parte dell'Unione Valdera per la frequenza ai servizi.
6. L'Unione Valdera, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.

7. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a due mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Responsabile dei servizi educativi dell'Unione Valdera.

8. Non avranno diritto di accesso ai servizi alla prima infanzia gli utenti per i quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia e nei confronti di una qualsiasi Pubblica Amministrazione facente parte dell'Unione Valdera. Ogni singolo comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale, e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

ART. 33 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI

1. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:
 - a) nel mese in cui avviene l'ambientamento del bambino al nido per la prima volta la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 14 = mese intero, dal 15 al 31 = ½ mensilità;
 - b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;
 - c) qualora il bambino, ad ambientamento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo e in cui siano specificati gli effettivi giorni di malattia, la retta sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - d) nel caso in cui il bambino risulti assente per motivi di salute documentati da certificato medico per un periodo maggiore o uguale a 45 giorni solari continuativi, pur non rientrando nelle agevolazioni di cui alla lettera c), la retta del secondo mese di riferimento sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - e) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della retta del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.
3. Fintantoché non vengano ripartiti tra tutti gli enti aderenti all'Unione i costi relativi ai servizi all'infanzia, il Comune che abbia realizzato e che sostenga i costi di gestione di una propria struttura per l'infanzia può non applicare alle proprie rette di frequenza le modalità agevolate di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) del presente articolo, purché ciò sia reso pubblico contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi.

ART. 34 - BUONI SERVIZIO – ACQUISTO POSTI

1. I Comuni che costituiscono l'Unione Valdera stanzianno annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione Toscana per l'erogazione dei buoni servizio/acquisto posti-bambino, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
2. L'importo dei buoni erogabile per i posti da acquisire per i residenti di ciascun Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo Comune e trasferite all'Unione Valdera, oltre alla quota ad essa attribuita dei fondi regionali.
3. Per i bambini in affidamento etero-familiare con decreto del Tribunale dei Minori, si procederà come segue: l'eventuale buono servizio sarà calcolato in base all'ISEE della famiglia affidataria e inserito nella fascia immediatamente inferiore a quella di spettanza. La quota rimanente sarà ripartita tra il comune di residenza del minore e il comune di residenza della famiglia affidataria.
4. In relazione al riparto dei buoni, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti del buono nell'importo stabilito, si procederà ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione dei buoni al maggior numero di utenti.
5. In nessun caso i buoni servizio possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.
6. L'Unione Valdera assegna i buoni servizio ai cittadini residenti in Valdera utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 28.; per il mese di settembre può essere erogata la metà dell'importo del buono spettante. Il comune titolare di servizi pubblici non eroga buoni servizio per la frequenza presso i privati accreditati o convenzionati nel caso in cui le proprie strutture presentino posti disponibili alla frequenza.
7. Il buono servizio è spendibile esclusivamente nei servizi accreditati e non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
8. I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa ai buoni servizio assegnati agli utenti, inviano ogni mese all'Unione Valdera la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese.
9. Nella logica di una corretta programmazione finanziaria, per coloro che presentano domanda di iscrizione successivamente alla scadenza del bando non potrà essere garantita l'erogazione, in parte o per intero, del buono servizio, la quale verrà valutata secondo le compatibilità di bilancio.
10. Nel corso dell'anno educativo a coloro ai quali viene accolta la richiesta di variazione di orario di frequenza, non verrà automaticamente assegnato il corrispondente importo del buono servizio; il nuovo importo, se variato o no, verrà comunicato in seguito a valutazione del responsabile competente.
11. Nel caso in cui nel corso dell'anno educativo un bambino cambi Comune di residenza, restando all'interno dell'Unione Valdera, il Comune che ha previsto e programmato la spesa relativa al buono ne sostiene il costo per tutto l'anno educativo, nei limiti della spesa programmata.
12. Per coloro che percepiscono il buono servizio, che rinunciano alla frequenza di un nido e che nello stesso mese iniziano la frequenza in un'altra struttura facente parte del sistema dell'Unione Valdera, verrà corrisposto complessivamente l'importo del buono equivalente ad una sola mensilità, secondo le regole di eventuali riduzioni già esposte. Le eventuali spese aggiuntive risultanti da tale forma anomala di frequenza, saranno a carico degli utenti.

ART. 35 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al nido, è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile dell'Unione Valdera. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro i termini indicati nel bando annuale e può essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà entro 2 giorni lavorativi all'Unione.
2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.
3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.
4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita ovvero il valore del buono servizio assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà all'Unione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota o di assegnazione del buono servizio, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento in mancanza di comunicazione preventiva. Per coloro che abbiano chiesto di rientrare nella fascia di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.
5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente dell'Area servizi sociali ed educativi dell'Unione, che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 36– NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento aggiornato entrano in vigore nell'anno educativo 2016/2017, includendo tutte le fasi operative.
3. I servizi privati autorizzati ed accreditati sono tenuti ad uniformarsi al presente Regolamento entro l'inizio dell'anno educativo 2016/2017.